

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimenti disciplinari e motivazione per relationem

In tema di giudizio disciplinare nei confronti del professionista (nella specie, medico), la decisione può essere motivata "per relationem" ad un provvedimento amministrativo (nella specie, delibera della commissione provinciale di disciplina), purché questo espliciti i presupposti di fatto e diritto che sorreggono l'esercizio della funzione amministrativa. Pertanto, qualora il provvedimento richiamato sia, a sua volta, motivato "per relationem" (nella specie, tramite generico rinvio agli atti del procedimento disciplinare), si verifica una doppia "relatio", che, non consentendo alcun controllo sulle ragioni della decisione, equivale a motivazione omessa.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.1.2014, n. 868

...omissis...

1. - Col primo mezzo d'annullamento parte ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 47 e 66 per difetto di motivazione tanto del provvedimento disciplinare, quanto della decisione impugnata. Quest'ultima, prosegue il ricorrente, si limita a rinviare a quanto indicato nel provvedimento della Commissione provinciale di Pisa, assumendo che i motivi posti a fondamento della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente sarebbero insiti nei fatti, così come ricavati dalle dichiarazioni rese dal personale medico presente al momento e allegate all'esposto da cui è scaturito il procedimento disciplinare. Il provvedimento sanzionatorio, a sua volta, indica le prove poste

a fondamento della misura disciplinare adottata, senza tuttavia alcun cenno ai motivi per cui il fatto contestato integrerebbe gli estremi della violazione degli artt. 1, 7 e 58 del codice deontologico, e senza esplicitare in qual modo i fatti ascritti abbiano leso il decoro della professione medica e il dovere di colleganza.

2. - Il secondo motivo, articolato in due censure, denuncia la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della mancata contestazione del fatto addebitato e della mancata assunzione di prove a discapito.

2.1. - Sotto il primo profilo il ricorrente lamenta che l'avviso di convocazione D.P.R. n. 221 del 1950, ex art. 39 innanzi all'ordine di Pisa era privo di ogni indicazione relativa ai fatti contestati, assenti, del resto, anche nella lettera di contestazione e in quella di convocazione di fronte al Collegio provinciale. Sostiene, quindi, che la difesa non può ritenersi piena ed effettiva qualora non sia consentito all'incolpato d'interferire sulle determinazioni dell'Autorità ancor prima che le stesse si traducano in accusa formale.

2.2. - Sotto il secondo profilo il ricorrente deduce che l'interpretazione della Commissione centrale, secondo cui il D.P.R. n. 221 del 1950, non prevedrebbe l'obbligo di assumere i testi nel contraddittorio dell'incolpato, appare incompatibile con i principi costituzionali del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. Il fatto che l'art. 45 detto D.P.R. stabilisce che la decisione deve essere presa all'esito della trattazione orale rende indubbio che all'incolpato deve essere consentito di portare prove a discapito.

3. - Il primo motivo è fondato.

La motivazione per relationem di una sentenza, in linea di principio ammissibile, deve permettere tuttavia un agevole reperimento della sentenza citata mediante riproduzione dei suoi contenuti, oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato (Cass. n. 3340/13).

Tale principio è espresso costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che l'ammissibilità della motivazione attraverso riferimenti esterni ad essa è data dalla completezza e logicità degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem (Cass. nn. 8053/12, 3367/11, 979/09 e 13937/02).

Mutando ciò che v'è da mutare, la motivazione per relationem non ad un'altra sentenza, ma ad un provvedimento amministrativo (qual è la delibera della Commissione provinciale di disciplina dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri: cfr. Cass. n. 25494/06) può ritenersi legittima solo alle medesime condizioni sopra esposte, ove cioè lo stesso provvedimento impugnato contenga una chiara esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto che sorreggono l'esercizio della funzione amministrativa.

3.1. - Nella specie, nel pronunciarsi sul vizio di legittimità dedotto dall' O., che aveva lamentato l'assenza di un'idonea motivazione del provvedimento disciplinare impugnato, la Commissione centrale ha ritenuto che tale motivazione era, in realtà, insita nei fatti accertati e, pertanto, per relationem

rispetto ad essi.

L'organo di disciplina, ha proseguito la Commissione centrale, ha infatti raggiunto in via autonoma il proprio convincimento circa la sussistenza della responsabilità disciplinare del ricorrente sulla base di circostanze fattuali risultanti da numerose dichiarazioni di identico contenuto.

3.1.1. - Osserva questa Corte che siffatta motivazione consiste in una doppia relatio, che rimanda non al contenuto del provvedimento amministrativo sanzionatorio impugnato innanzi alla Commissione centrale, anch'esso motivato per relationem, ma agli atti del procedimento amministrativo, a loro volta richiamati in maniera del tutto generica e, dunque, sostanzialmente postulati nella loro complessiva attitudine a fondare il provvedimento adottato. Così espressa, la motivazione non consente alcun tipo di controllo logico, giuridico e fattuale sulle ragioni, del tutto apodittiche, della decisione, al punto che la motivazione stessa, non consentendo alcuna intelligenza dei fatti e della loro rilevanza disciplinare, deve ritenersi sostanzialmente omessa.

4. - L'accoglimento del suddetto motivo, che registra la carenza delle basi stesse della decisione, assorbe l'esame di ogni altra censura.

5. - Pertanto, la decisione va cassata con rinvio alla Commissione centrale, in diversa composizione, la quale procederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014